

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 GEN. 2001

=====

ADDI' **24 GEN. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
.....OMISSIS

**AUGELLO - DIONISI - SAPONARO**

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 81

OGGETTO: Proposta di legge concernente: "Interventi per la modernizzazione e lo sviluppo del settore agricolo".



OGGETTO: Proposta di Legge regionale concernente: "Interventi per la modernizzazione e lo sviluppo del settore agricolo".

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura di concerto con l'Assessore alle  
Attività Produttive;

CONSIDERATO quanto previsto nel Documento della Commissione europea relativo agli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel Settore Agricolo" 2000/C 28/02 (GUCE C/28 del 01/02/2000) come rettificati nel testo pubblicato nella GUCE C/232 del 12/08/2000;

CONSIDERATO quanto previsto nel Regolamento CE n. 1257 del Consiglio del 17.5.1999, sul sostegno allo sviluppo rurale, e nel conseguente Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000-2006, approvato con Decisione della Commissione europea del 20.7.2000;

RITENUTO di modernizzare e adeguare la normativa regionale in materia di agricoltura anche al fine di renderla coerente con le disposizioni della Commissione europea;

CONSIDERATO che nell'ambito delle competenze assegnate all'Assessorato per le Attività Produttive appare opportuna un'azione integrata con l'Assessorato Agricoltura nell'ottica di promuovere quei mercati regionali disposti a divenire canale preferenziale di distribuzione "caratterizzata" di prodotti agricoli biologici e tipici regionali, in un'ottica manageriale di riposizionamento dell'offerta basata sulla specificità del prodotto di qualità;

VISTA la proposta di legge regionale dal titolo "Interventi per la modernizzazione e lo sviluppo del settore agricolo" composta di n. 35 articoli che si allega alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

VISTA la legge 15.5.1997, n. 127, art. 17, comma 32;

all'unanimità

## DELIBERA

- di approvare la proposta di legge regionale richiamata in premessa dal titolo "Interventi per la modernizzazione e lo sviluppo del settore agricolo" composta di n. 35 articoli nel testo che si allega alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
- di sottoporre la medesima proposta di legge al Consiglio regionale per i successivi adempimenti.



## RELAZIONE

### Concernente la proposta di legge regionale "Interventi per la modernizzazione e Sviluppo del Settore Agricolo".

Con il Regolamento n.1257/99 l'Unione Europea ha stabilito le regole fondamentali entro cui gli Stati membri, e quindi le singole Regioni, potevano elaborare propri "Piani di Sviluppo Rurale" per il periodo programmatico 2000-2006 e ottenere il relativo cofinanziamento comunitario.


La Regione Lazio, come è noto, ha avuto approvato dalla Commissione Europea il proprio Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 con Decisione del 20 luglio 2000 e, a conclusione della fase di partenariato, il Consiglio regionale ha ratificato il predetto documento programmatico con deliberazione del 1 agosto 2000.

Le misure e le azioni che sono state incluse nel predetto Piano sono di grande rilevanza per l'agricoltura laziale, tuttavia non esauriscono l'universo degli interventi che sono necessari per un equilibrato sviluppo del settore agricolo.

Con la presente proposta di legge regionale si specificano i filoni sui quali la Regione intende operare durante lo stesso periodo programmatico che giunge all'anno 2006, utilizzando solo le proprie risorse finanziarie, in aggiunta quindi a quelle già riservate al Piano di Sviluppo Rurale.

Nell'affrontare questo argomento è stato necessario tenere conto degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel Settore Agricolo", contenuti in un documento della Commissione Europea pubblicato il 1 febbraio 2000 e poi integrato il 12 agosto 2000. Questo documento pone molti limiti alle possibilità di intervento degli Stati membri, e quindi anche della Regione Lazio, al fine di evitare situazioni di squilibrio tra gli operatori agricoli dell'Unione Europea. Tuttavia i margini di operatività sono comunque importanti e consentono di attivare interventi certamente significativi, sia ad integrazione di quelli già previsti nel Piano, sia soprattutto in comparti nuovi che nello stesso Piano non trovano copertura.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Nella redazione della proposta di legge regionale potevano essere seguite due diverse vie: la prima che dettasse solo disposizioni quadro che presuppongono l'adozione di successivi atti normativi, la seconda che invece prevedesse anche disposizioni operative molto dettagliate in grado di assicurare la immediata operatività.

E' stata adottata la prima soluzione tenuto conto dell'esigenza di avere un quadro di riferimento in tempi brevi. Inoltre l'adozione di uno o più atti normativi immediatamente successivi potrà consentire anche di equilibrare in maniera più appropriata l'azione operativa nel quadro delle funzioni attribuite o delegate agli Enti locali con la legge regionale n.14/1999 e successive modificazioni e integrazioni.

In questo contesto si pone, ad esempio, la proposta di legge regionale sulle strade dei vini, sulle strade dell'Olio d'Oliva e sulle strade dei prodotti tipici e tradizionali nel testo unificato già all'esame della Commissione Consiliare Agricoltura.

Cio richiamato si deve rilevare che la proposta di legge annette grande importanza alla qualificazione dei prodotti sia nella fase che si svolge nell'ambito dell'azienda agricola sia in quella successiva di lavorazione e trasformazione, con l'obiettivo di attivare un'appropriata azione di promozione commerciale degli stessi prodotti agricoli in grado di migliorarne in modo significativo l'immagine sul mercato regionale e nazionale, oltre che internazionale. Sono prese in considerazione anche le azioni che concernono la ricomposizione fondiaria, il credito di conduzione, le calamità naturali, l'assistenza tecnica, la ricerca e la sperimentazione. E' posta attenzione alle Associazioni dei produttori che non sono regolamentate da specifica normativa comunitaria nonché alle Associazioni degli allevatori per la gestione dei libri genealogici e l'attuazione dei controlli funzionali del bestiame d'interesse zootecnico. Le une e le altre necessitano di rinnovato impulso tenuto conto della ormai esclusiva competenza regionale che si rafforza operativamente con l'anno  
2001

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Particolare rilevanza è posta alla promozione e alla pubblicità dei prodotti agricoli. In questo contesto, di concerto con l'Assessorato alle Attività Produttive, è stata prevista un'azione integrata che individua nei mercati regionali soggetti atti a porre in vendita i prodotti biologici regionali nell'ambito di un'operazione manageriale di riposizionamento dell'offerta basata sulla specificità dei prodotti di qualità.

Nell'ambito delle azioni già previste nel Piano di Sviluppo Rurale segnalare che la proposta di legge prevede, tra le altre, anche interventi integrati regionali in favore dei giovani agricoltori.

Infine, la proposta include la costituzione di una "Società per Azioni per lo Sviluppo Agricolo del Lazio" quale strumento di intervento in grado di migliorare in modo significativo l'accesso al credito degli agricoltori, come sollecitato in modo pressante dalle Organizzazioni che rappresentano gli agricoltori stessi.

Contestualmente all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione della legge sono abrogate le precedenti disposizioni legislative regionali attualmente operanti in vari settori dell'agricoltura e ridisciplinate dalla presente proposta di legge.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"INTERVENTI PER LA MODERNIZZAZIONE E LO SVILUPPO  
DEL SETTORE AGRICOLO"

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1


(Finalità)

1. La Regione, in armonia con la normativa comunitaria e statale, con il regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e successive modificazioni e con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, promuove, ad integrazione degli interventi previsti dalla politica agricola comunitaria, una strategia di sviluppo rurale globale.

2. La Regione, in particolare, riconosce la molteplicità dei ruoli in agricoltura, favorendo la modernizzazione e lo sviluppo delle attività agricole e agroindustriali nonché il miglioramento e la conservazione dell'ambiente rurale, con specifico riferimento:

- a) alla valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali;
- b) alla salvaguardia delle zone agricole, per uno sviluppo sostenibile;
- c) alla riduzione dei costi per le imprese agricole;
- d) all'insediamento dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




ART. 2

(Oggetto)

1. La presente legge detta disposizioni in materia di sostegno pubblico agli interventi relativi a:

- a) investimenti nelle aziende agricole;
- b) investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli;
- c) settore agroambientale;
- d) aziende agricole ubicate in zone sottoposte a vincoli ambientali;
- e) adeguamento a norme in materia ambientale;
- f) compensazione degli svantaggi naturali nelle zone svantaggiate;
- g) occupazione;
- h) primo insediamento dei giovani agricoltori;
- i) prepensionamento;
- l) riduzione della capacità di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- m) associazioni di produttori;
- n) compensazione e prevenzione dei danni alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola;
- o) promozione della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità;
- p) ricomposizione fondiaria;

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**



*1/2*


(segue articolo 2)

- q) servizi di sviluppo;
- r) attività connesse al settore zootecnico;
- s) ricerca e sperimentazione in agricoltura;
- t) promozione e pubblicità dei prodotti agricoli;
- u) investimenti nel settore silvicolo;
- v) ricorso al credito a breve termine;
- z) ricorso al credito straordinario per il consolidamento e la trasformazione delle passività onerose;
- aa) salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà.

2. La presente legge disciplina, altresì:

- a) il regime giuridico dei terreni dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL);
- b) la promozione della costituzione di una società per azioni per lo sviluppo agricolo del Lazio;
- c) lo snellimento delle procedure.

3. All'attuazione della presente legge provvedono la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze previste dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni, nonché gli enti strumentali regionali.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## ART. 3

### (Beneficiari)

1. Salva esplicita deroga prevista dai successivi articoli, gli aiuti di cui alla presente legge sono riservati esclusivamente ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale, che siano iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e che siano in possesso di partita IVA, nonché alle società di cui al comma 2.

2. Per fruire degli aiuti le società devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) se società di persone, i soci in possesso dei requisiti di cui al comma 1 devono detenere almeno la maggioranza del capitale sociale e costituire almeno la maggioranza della compagine sociale;
- b) se società di capitali, i soci in possesso dei requisiti di cui al comma 1 devono rappresentare almeno la maggioranza del capitale sociale;
- c) se società cooperative, deve trattarsi di cooperative agricole e almeno la maggioranza dei soci deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 4

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) attività agricola, quella svolta in modo professionale e diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle attività connesse, relativamente ai prodotti agricoli contenuti nell'allegato I del Trattato della Comunità Europea;
- b) attività connesse, quelle dirette alla trasformazione o all'alienazione di prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura;
- c) zone svantaggiate, quelle individuate ai sensi della direttiva CEE n. 268/75 del Consiglio del 28 aprile 1975 e successivamente rideterminate dalla Giunta regionale, nei limiti della competenza regionale, in conformità agli articoli da 13 a 21 del regolamento CE 1257/99;
- d) requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, quelli definiti e approvati in attuazione del regolamento CE 1257/99.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## ART. 5

(Regolamento regionale)

1. Con regolamento regionale sono stabiliti, per singoli interventi di aiuto, le spese ammissibili, l'entità degli aiuti, i criteri e le modalità di concessione degli stessi, quando non specificati nella presente legge, in conformità agli eventuali provvedimenti regionali di attuazione di norme comunitarie o nazionali, nonché gli altri elementi di volta in volta indicati nei successivi articoli.

2. Al fine della semplificazione amministrativa, il regolamento di cui al comma 1 individua, altresì, la procedura idonea per la concessione degli aiuti pubblici nell'ambito di quelle stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'articolo 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni.

3. Il regolamento di cui al comma 1 è notificato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88 (ex articolo 93), paragrafo 3, del Trattato CE ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



CAPO II  
REGIME DI AIUTI

ART. 6

(Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole)

1. Sono concessi aiuti agli investimenti nelle aziende agricole al fine di incrementare i redditi agricoli, nonché di migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di produzione attraverso una maggiore efficienza del sistema agricolo ed una razionalizzazione dei processi produttivi.


2. Gli investimenti di cui al comma 1 perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) riduzione dei costi di produzione;
- b) miglioramento e riconversione della produzione;
- c) miglioramento della qualità;
- d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e del benessere degli animali;
- e) diversificazione delle attività nelle aziende con particolare riguardo all'agriturismo;
- f) adeguamento a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

3. Gli aiuti sono concessi ai beneficiari indicati nell'articolo 3 a condizione che:

- a) comprovino la redditività dell'azienda, assicurando adeguati sbocchi sul mercato,

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**



(segue articolo 6)

con riferimento, in fase di prima applicazione della presente legge, a quanto definito ed approvato in attuazione del regolamento CE 1257/99;

- b) comprovino il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;
- c) possiedano conoscenze e competenze professionali.

4. Gli aiuti sono concessi sia sotto forma di contributi in conto capitale sia sotto forma di concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di ammortamento ventennale, erogati dagli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, per l'esercizio delle opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 3 della legge 5 luglio 1928 n. 1760 e successive modificazioni.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## ART. 7

(Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli)

1. Sono concessi aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli al fine di favorire il miglioramento e la razionalizzazione delle condizioni di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli delle imprese agroindustriali, aumentare la competitività e il valore aggiunto dei prodotti agricoli.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) orientamento della produzione in base all'andamento dei mercati o in base alla necessità di creare nuovi mercati;
- b) miglioramento o razionalizzazione dei circuiti di commercializzazione o dei processi di trasformazione;
- c) miglioramento della presentazione e del confezionamento dei prodotti e dell'impiego dei sottoprodotti o dei rifiuti;
- d) applicazione delle nuove tecnologie;
- e) incentivazione per investimenti innovativi;
- f) miglioramento e controllo della qualità, anche mediante la creazione di linee di trasformazione e commercializzazione di prodotti di qualità certificati, dei prodotti dell'agricoltura biologica, dei prodotti a origine e tipicità garantita.
- g) miglioramento e controllo delle condizioni sanitarie;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



(segue articolo 7)

- h) protezione dell'ambiente;
- i) adeguamento a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;

3. Gli aiuti sono concessi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, oltre che ai beneficiari ivi indicati anche agli altri soggetti che operano nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli quando:

- a) l'investimento interessi imprese di provata redditività, sulla base di una valutazione delle loro prospettive, facendo riferimento, in fase di prima applicazione della presente legge, per la valutazione degli sbocchi di mercato, a quanto definito ed approvato in attuazione del regolamento CE 1257/99;
- b) l'impresa rispetti i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;
- c) i beneficiari indicati nell'articolo 3 garantiscano una partecipazione adeguata dei produttori dei prodotti di base da trasformare.

  
**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

*Flu*

## ART. 8

(Aiuti nel settore agroambientale)

1. Sono concessi aiuti nel settore agroambientale concernenti i metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale.

2. I metodi di cui al comma 1 perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) promozione di forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica;
- b) promozione del processo di estensivizzazione, favorevole all'ambiente, della produzione agricola e della gestione dei sistemi di pascolo di scarsa intensità;
- c) tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale ed esposti a rischi;
- d) salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli;
- e) pianificazione ambientale nell'ambito della produzione agricola.

3. Gli aiuti sono concessi ai beneficiari indicati nell'articolo 3 che abbiano la responsabilità diretta delle superfici agricole e che si impegnino, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, per un periodo minimo, di norma, di cinque anni al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5.

4. Gli aiuti sono concessi annualmente e sono calcolati in base ai seguenti criteri:

- a) mancato guadagno;
- b) costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto;
- c) necessità di fornire un incentivo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



(segue articolo 8)

5. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e mantenere metodi di produzioni compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione dell'ambiente, la Regione stipula contratti con i beneficiari indicati nell'articolo 3, singoli o associati, anche ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, allo scopo di sviluppare un progetto economico globale che, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, integri lo svolgimento delle attività agricole. Per la definizione dei contratti, i beneficiari si avvalgono dell'assistenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro organizzazioni territoriali. I contratti possono avere ad oggetto anche l'utilizzo di beni pubblici in relazione ai quali l'imprenditore è legittimato a presentare domanda di aiuto secondo la vigente normativa comunitaria .

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ABC

## ART. 9

(Aiuti alle aziende agricole ubicate in zone  
sottoposte a vincoli ambientali)

1. Sono concessi aiuti finalizzati a compensare i costi e le perdite di reddito, originati dall'attuazione di limitazioni degli usi agricoli basate su disposizioni in materia di protezione dell'ambiente, ai beneficiari indicati nell'articolo 3, la cui azienda è ubicata in zone sottoposte a vincoli ambientali.

2. L'entità degli aiuti, stabilita dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5, è correlata al tipo di limitazioni imposte ai beneficiari, che devono eccedere il quadro delle buone pratiche agricole.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*flor*

## ART. 10

(Aiuti per l'adeguamento a norme in materia ambientale)

1. Sono concessi aiuti ai beneficiari indicati nell'articolo 3 che sostengano costi necessari per l'adeguamento a nuovi requisiti nazionali e regionali obbligatori in materia ambientale, più rigorosi della normativa comunitaria vigente.
2. Gli aiuti sono temporanei e decrescenti e, di norma, non superano i cinque anni.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 11

(Aiuti per la compensazione degli svantaggi  
naturali nelle zone svantaggiate)

1. Sono concessi aiuti a titolo di indennità compensative a fronte degli svantaggi naturali presenti nelle zone svantaggiate ai beneficiari indicati nell'articolo 3 che si impegnino a:

- a) coltivare una superficie minima di terreno, stabilita dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5;
- b) proseguire la propria attività agricola in una zona svantaggiata per almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa;
- c) applicare sistemi di produzione agricola sostenibili.

2. Gli aiuti devono contribuire in modo efficace a compensare gli svantaggi esistenti, evitando compensazioni eccessive e tenendo conto degli obiettivi di sviluppo delle singole zone, della gravità degli svantaggi naturali permanenti, nonché eventualmente degli specifici problemi ambientali e del tipo di produzione.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 12


(Aiuti all'occupazione)

1. Sono concessi aiuti all'occupazione ai beneficiari indicati nell'articolo 3 al fine di:

- a) creare posti di lavoro per assumere nuovi lavoratori;
- b) mantenere l'occupazione incoraggiando a non licenziare i lavoratori dipendenti.

2. L'aiuto viene calcolato con riferimento al numero dei posti di lavoro creati, nel caso di cui al comma 1, lettera a), e con riferimento al numero totale dei lavoratori occupati alla data della sua concessione, nel caso di cui al comma 1, lettera b).

3. Gli aiuti sono disciplinati dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5, in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 13

(Aiuti per il primo insediamento dei giovani agricoltori)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, sono concessi aiuti ai giovani, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli specifici provvedimenti regionali di attuazione del regolamento CE 1257/99, finalizzati al loro primo insediamento nell'azienda agricola.

2. I criteri e le modalità per la concessione degli aiuti sono stabiliti dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 tenendo conto, di norma, dei provvedimenti di cui al comma 1.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 14


(Aiuti al prepensionamento)

1. Sono concessi aiuti al prepensionamento ai beneficiari indicati nell'articolo 3, al fine di incentivare la cessazione anticipata, permanente e definitiva dell'attività agricola da parte degli imprenditori agricoli anziani.

2. Il prepensionamento persegue i seguenti obiettivi:

- a) procurare un reddito agli imprenditori agricoli anziani che decidono di cessare l'attività agricola;
- b) far subentrare agli imprenditori anziani altri imprenditori agricoli in grado di migliorare la redditività delle aziende rimaste in esercizio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



## ART. 15

(Aiuti per la riduzione della capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli)


1. Sono concessi aiuti per la riduzione della capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli ai beneficiari indicati nell'articolo 3 alle seguenti condizioni:

- a) deve trattarsi di un aiuto nell'interesse generale dell'agricoltura;
- b) il beneficiario deve impegnarsi, in modo definitivo e irrevocabile, alla riduzione o cessazione della propria capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione;
- c) l'aiuto non deve essere diretto al salvataggio o alla ristrutturazione dell'impresa che si trova in difficoltà finanziaria;
- d) l'aiuto non deve creare sovracompensazione della perdita del valore di capitale e del reddito futuro.

2. La riduzione della capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione, deve essere causata da:

- a) motivi sanitari;
- b) motivi ambientali
- c) eccesso di capacità produttiva, risultante da un programma di ristrutturazione del settore in cui sono definiti obiettivi e tempi di realizzazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



## ART. 16

### (Aiuti a favore delle associazioni di produttori)


1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, sono concessi aiuti:

- a) alle associazioni riconosciute dei produttori e relative unioni costituite allo scopo di consentire ai soci di adattare le rispettive produzioni per concentrare l'offerta dei prodotti agricoli e adeguare la produzione alla domanda;
- b) ai consorzi di tutela delle denominazione di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità;
- c) ad associazioni o enti di tutela di marchi di qualità.

2. Gli aiuti sono finalizzati:

- a) alla costituzione e all'avviamento dell'associazione o dell'unione;
- b) all'ampliamento significativo dell'attività dell'associazione o dell'unione.
- c) agli investimenti e alle attività promozionali.

3. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 sono altresì stabiliti i requisiti minimi per il riconoscimento, gli adempimenti necessari e le norme organizzative cui devono adeguarsi le associazioni e le relative unioni.

  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 17.

(Aiuti per compensare e prevenire i danni alla produzione  
agricola o ai mezzi di produzione agricola)

1. Sono concessi aiuti per compensare e prevenire i danni alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola ai beneficiari indicati nell'articolo 3 al fine di consentire una sollecita ripresa economica delle attività agricole.


2. Gli aiuti sono concessi a titolo di anticipazione o integrazione degli aiuti previsti dalla normativa nazionale statale aventi la medesima finalità, ovvero qualora l'avversità atmosferica o la calamità naturale, per l'eseguità territoriale dell'area interessata, non consenta l'applicazione della normativa statale, nei seguenti casi:

- a) danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali;
- b) perdite causate da avverse condizioni atmosferiche;
- c) lotta e adozione di misure preventive contro le epizootie e le fitopatie;
- d) pagamento di contratti assicurativi contro i rischi della perdita della produzione agricola o dei mezzi di produzione agricola.

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 sono concessi inoltre aiuti per incoraggiare il ricorso alla difesa delle produzioni agricole contro i rischi atmosferici ai consorzi di difesa costituiti ai sensi della legge 25 maggio 1970 n. 364 e successive modificazioni.

4. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 sono altresì stabilite le iniziative di difesa attiva e passiva dei consorzi di cui al comma 3 ammesse agli aiuti.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**




## ART. 18

(Aiuti per la promozione della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità)

1. Sono concessi aiuti al fine di promuovere forme di produzione e di commercializzazione più idonee a garantire il consumatore attraverso l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di gestione per la qualità di prodotto e di processo, la conservazione di tecniche di produzione e di trasformazione tradizionali, nonché per la loro certificazione.

2. I sistemi di gestione di cui al comma 1 perseguono i seguenti obiettivi:

- a) ideazione e progettazione del prodotto, ivi compresa la predisposizione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità dei prodotti ai sensi della normativa comunitaria;
- b) introduzione di norme di certificazione e/o assicurazione della qualità e di sistemi di certificazione ambientale;
- c) autocontrollo igienico-sanitario;
- d) studi tecnici di fattibilità e di progettazione e ricerche di mercato;
- e) formazione del personale destinato all'applicazione delle misure sulla qualità e dei sistemi di autocontrollo igienico-sanitario;
- f) educazione alimentare;

  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(segue articolo 18)

- g) ammodernamento dei sistemi di produzione, compresi la gestione del sistema di documentazione e il controllo dei processi e dei prodotti, in conformità agli articoli 6 e 7;
- h) costituzione di consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità nonché delle associazioni o enti di tutela di marchi di qualità.

3. Gli aiuti sono concessi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3; oltre che ai beneficiari ivi indicati, anche alle associazioni di produttori, alle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello regionale, ai consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle attestazioni di specificità, nonché alle associazioni o enti di tutela dei marchi di qualità.

4. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 sono altresì stabiliti i requisiti dei beneficiari di cui al comma 3.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 19

(Aiuti alla ricomposizione fondiaria)

1. Sono concessi aiuti alla ricomposizione fondiaria al fine di agevolare la costituzione di aziende agricole economicamente redditizie e di arginare l'esodo rurale dovuto alla polverizzazione e frammentazione della base fondiaria.


2. Le iniziative finanziabili concernono:

- a) acquisto dei terreni agricoli, purché lo stesso ricada nell'ambito di un più ampio progetto di ricomposizione fondiaria;
- b) scambio di particelle allo scopo di aggregare in modo contiguo la superficie di aziende frammentate.

3. Gli aiuti sono concessi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, oltre che ai beneficiari ivi indicati, anche agli imprenditori agricoli definiti dall'articolo 2135 del codice civile purché, a conclusione della ricomposizione fondiaria, gli stessi risultino in possesso dei requisiti e si trovino nelle condizioni previste dal citato articolo 3.

4. Gli aiuti sono concessi a condizione che i beneficiari presentino uno specifico piano di ricomposizione aziendale dal quale emergano gli elementi necessari per valutare gli obiettivi aziendali e l'impatto socio-economico, finanziario ed occupazionale del progetto. Tali elementi sono stabiliti dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



## ART. 20

(Aiuti ai servizi di sviluppo)

1. Sono concessi aiuti ai servizi di sviluppo, al fine di favorire l'incremento della redditività delle aziende agricole, nonché migliorare il livello tecnologico delle medesime aziende.

2. Le iniziative finanziabili concernono:

- a) istruzione e formazione;
- b) assistenza tecnica polivalente e specialistica;
- c) informazione socio-economica;
- d) comunicazione ed educazione alimentare;
- e) servizi di consulenza, di gestione aziendale, di sostegno, di supporto ed ausiliari;
- f) altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche, quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi.

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, gli aiuti sono concessi alle strutture autogestite a larga base sociale e territoriale formate da operatori agricoli singoli o associati, costituite dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale. I servizi di sviluppo, qualora siano prestati da associazioni di produttori o da altre associazioni agricole di mutuo sostegno, devono essere accessibili a tutti gli agricoltori della zona interessata. In tali casi eventuali contributi economici ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione sono limitati ai costi della prestazione del servizio.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(segue articolo 20)

4. L'aiuto viene calcolato con riferimento al numero dei soggetti che usufruiscono dei servizi di sviluppo-

5. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 sono altresì stabiliti i requisiti che devono essere posseduti dai beneficiari indicati al comma 3.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




ART. 21

(Aiuti per attività connesse al settore zootecnico)

1. Sono concessi aiuti a sostegno del mantenimento e del miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico per:

- a) la tenuta dei libri genealogici;
- b) i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame;
- c) gli investimenti in centri di riproduzione animale e l'introduzione a livello di azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale;
- d) il mantenimento nei centri genetici di singoli riproduttori maschi di elevata qualità genetica registrati nei libri genealogici.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, gli aiuti sono concessi alle associazioni degli allevatori operanti nell'ambito regionale.

  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## ART. 22

(Aiuti per la ricerca e sperimentazione in agricoltura)


1. Sono concessi aiuti al fine di concorrere al finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione agricola, agroambientale ed agroindustriale, definite dai programmi di ricerca dell'Unione europea, dal programma nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59", dai progetti finalizzati di ricerca del Ministero per le politiche agricole, nonché dagli specifici interventi di rilevanza strategica previsti dal fondo integrativo speciale per la ricerca previsto dall'articolo 1, comma 3, del citato d.lgs. 204/1998.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, gli aiuti sono concessi a:

- a) enti di ricerca pubblici e privati;
- b) piccole e medie imprese singole, associate o consorziate, che operano negli Stati dell'Unione europea, o anche in Stati extra-comunitari purché facciano parte di un gruppo di ricerca con capofila un soggetto o un ente operante nell'Unione europea.

3. Gli obiettivi, le spese ammissibili, l'entità degli aiuti, i criteri e le modalità di concessione degli stessi, sono definiti in un apposito programma regionale di ricerca agricola, agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale, adottato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, di durata triennale e aggiornato annualmente. Tale programma sostituisce a tutti gli effetti il regolamento di cui

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**



(segue articolo 22)

all'articolo 5 ed allo stesso si conformano gli enti strumentali della Regione nell'esercizio della propria attività di ricerca e sperimentazione.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## ART. 23

(Aiuti alla promozione e alla pubblicità dei prodotti agricoli)

1. Sono concessi aiuti alla promozione e alla pubblicità dei seguenti prodotti al fine di indurre il consumatore ad acquistarli:

- a) prodotti agricoli, indicati nell'allegato I del Trattato CE;
- b) prodotti esclusi dall'allegato I del Trattato CE ma che contengano una quota preponderante di prodotti che figurano in detto allegato;
- c) prodotti agricoli per i quali si garantisce che non contengano sostanze la cui concentrazione, oltre una dose determinata, è vietata dalla legislazione comunitaria o nazionale;
- d) prodotti agricoli provenienti dalla produzione biologica;
- e) prodotti agricoli che, nell'ambito della legislazione comunitaria e nazionale, già rispondono alle norme di qualità vigenti e per i quali si intende attuare un sistema qualitativo più rigoroso o più specifico rispetto a tali norme.

2. Sono esclusi dagli aiuti i prodotti della pesca.

3. La promozione di cui al comma 1 persegue gli obiettivi indicati in un apposito programma regionale annuale strategico-metodologico delle iniziative promozionali dei prodotti agricoli, ivi comprese l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, mostre e fiere. Tale programma indica, altresì, gli obiettivi e le iniziative che devono essere attuati dagli enti strumentali della Regione.

4. La pubblicità di cui al comma 1 persegue l'obiettivo di favorire lo sviluppo di determinate attività economiche, promuovendo il commercio dei rispettivi prodotti

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

(segue articolo 23)

tipici nell'ambito del territorio regionale, mediante:

- a) lo smercio di prodotti provenienti da produzioni agricole in eccedenza;
- b) le produzioni nuove o sostitutive non eccedentarie;
- c) il commercio di alcuni prodotti regionali non eccedentari che non sono abbastanza conosciuti nella Unione europea.

Detta pubblicità non deve in ogni caso alterare le condizioni degli scambi ai sensi dell'articolo 30 del Trattato CE, né deve riguardare precipuamente i prodotti di una o più imprese determinate, in quanto non giustificati dall'interesse comune.

5. Gli aiuti sono concessi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, oltre che ai beneficiari ivi indicati, anche:

- a) ai consorzi di tutela dei prodotti alimentari tipici e di qualità riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria nazionale e regionale;
- b) alle associazioni dei produttori biologici riconosciute ai sensi della normativa regionale;
- c) alle aziende singole o associate di trasformazione e/o conservazione di prodotti agricoli;
- d) alle associazioni ed aziende singole che hanno lo scopo sociale di valorizzare le produzioni agricole;
- e) agli enti locali.

6. Sono, inoltre, concessi aiuti per la pubblicità ai mercati disposti a trasformare la loro attività in "Mercato specializzato nella vendita di generi di agricoltura

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


*Pen*

(segue articolo 23)

produzione biologico certificata nonché nella somministrazione dei prodotti gastronomici regionali”.

7. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 sono altresì stabiliti:

- a) i requisiti minimi per l'ottenimento della qualifica di mercato specializzato indicato al comma 6;
- b) il contrassegno di cui possa fregiarsi il mercato specializzato;
- c) le diciture e gli eventuali visti, stabiliti dalla normativa vigente, che certifichino l'autenticità dei prodotti posti in vendita del mercato specializzato.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## ART. 24

(Aiuti agli investimenti nel settore silvicolo)

1. Sono concessi aiuti agli investimenti nel settore silvicolo al fine di sviluppare le attività silvo-colturali e, in particolare:

- a) per la specializzazione e l'innovazione tecnologica del parco macchine e la realizzazione di strutture di raccolta, stoccaggio e vendita;
- b) per la realizzazione, la ristrutturazione, l'ammodernamento di strutture per la raccolta, commercializzazione e vendita del legname;
- c) per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento di aree di stoccaggio, di trattamento e di stagionatura del legname;
- d) per la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, il confezionamento, il trasporto e la fornitura di biomassa di origine forestale destinata ad impieghi energetici.


2. Gli investimenti di cui al comma 1 perseguono i seguenti obiettivi:

- a) promuovere una razionale gestione dei boschi nell'ambito di un uso sostenibile degli stessi;
- b) migliorare la qualità e la quantità delle produzioni legnose.

3. Gli aiuti sono concessi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, oltre che ai beneficiari ivi indicati, anche alle imprese boschive iscritte presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

4. Al fine di sviluppare la superficie boscata sottraendo territorio alla produzione agricola, sono concessi inoltre ai beneficiari indicati nell'articolo 3 aiuti per investimenti relativi al rimboschimento delle superfici agricole con essenze a ciclo lungo e breve,


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



(segue articolo 24)

nonché aiuti annuali per fare fronte alle spese di manutenzione degli impianti boschivi e per la compensazione del mancato reddito.

5. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 sono altresì stabiliti le condizioni per l'accesso agli aiuti previsti dal comma 4, gli impegni che dovrà assumere il beneficiario, nonché la durata del periodo di concessione degli aiuti annuali.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## ART. 25

(Aiuti per il ricorso al credito a breve termine)

1. Sono concessi aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve termine ai beneficiari indicati nell'articolo 3 ai fini della gestione dell'azienda agricola, purché:

- a) il prestito non abbia durata superiore ad un anno;
- b) l'aiuto non sia limitato ad un singolo prodotto e ad una singola operazione, ma riguardi la conduzione globale dell'azienda.

2. L'aiuto è calcolato sulla base della differenza tra il tasso d'interesse medio richiesto ad un operatore del settore agricolo e il tasso d'interesse medio richiesto negli altri settori dell'economia per prestiti a breve termine, non connessi ad investimenti e di importo simile.

3. Il volume dei prestiti agevolati concessi ad un beneficiario determinato non può superare il fabbisogno di liquidità derivante dal fatto che i costi di produzione devono essere sostenuti prima di riscuotere il ricavato delle vendite della produzione. Il volume dei prestiti agevolati può essere determinato in maniera forfettaria.

4. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 sono altresì stabiliti le condizioni per il rinnovo annuale del prestito agevolato, i criteri per la determinazione forfettaria del volume dei prestiti agevolati, nonché la stipula di apposita convenzione tra la Regione e gli istituti di credito.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 26

(Aiuti per il ricorso al credito straordinario per il consolidamento  
e la trasformazione delle passività onerose)

1. Sono concessi aiuti sotto forma di concorso negli interessi relativi a mutui straordinari ad ammortamento quindicennale ai beneficiari indicati nell'articolo 3 al fine di sostenere e favorire lo sviluppo delle imprese agricole.

2. Il concorso negli interessi di cui al comma 1 persegue i seguenti obiettivi:


- a) consolidamento di passività onerose derivanti da investimenti aziendali già realizzati dalle società indicate nell'articolo 3, comma 2;
- b) trasformazione di passività onerose derivanti da investimenti aziendali già realizzate dagli imprenditori singoli indicati nell'articolo 3, comma 1.

3. Per passività onerose si intendono quelle derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine non assistite dal concorso finanziario della Comunità europea, dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici.

4. I mutui agevolati di cui al presente articolo sono ad ogni effetto considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e per essi si applicano le disposizioni della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, nonché quelle concernenti il "Fondo interbancario di garanzia" di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni.

5. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 sono altresì stabilite l'elaborazione da parte del beneficiario di un piano operativo di sviluppo di durata

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



(segue articolo 26)

quinquennale, le condizioni per l'accesso agli aiuti, nonché la stipula di apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti di credito.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



## ART. 27


(Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà)

1. Sono concessi aiuti in conformità agli orientamenti comunitari ai beneficiari indicati nell'articolo 3 ai fini del salvataggio e della ristrutturazione di imprese in difficoltà.

2. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 sono altresì stabiliti:

- a) i settori produttivi oggetto degli aiuti;
- b) l'eventuale delimitazione territoriale delle aree geografiche in cui si verifica il maggior impatto congiunturale;
- c) i criteri per la valutazione dell'impatto economico, ambientale e sociale, anche sotto il profilo occupazionale, derivante dagli interventi oggetto di aiuto;
- d) le priorità nell'applicazione delle misure di aiuto, con particolare riguardo a favore delle aziende condotte da giovani imprenditori agricoli e ubicate in zone montane o aree svantaggiate.

3. La Regione notifica alla Commissione europea i singoli progetti di aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

CAPO III  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 28

(Regime giuridico dei terreni dell'ARSIAL)

1. Con specifico regolamento regionale è disciplinato il regime giuridico dei terreni e dei fabbricati agricoli che insistono sui terreni dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL), in conformità alla comunicazione della Commissione UE 97/C 209/03, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 10 luglio 1997, n. C 209/3 e della legge 3 maggio 1982, n. 203.

2. Con il citato regolamento sono disciplinate anche le modalità di valutazione dei beni diversi da quelli indicati al comma 1, in conformità alla comunicazione della Commissione UE 97/C 209/03, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 10 luglio 1997, n. C 209/3 e della legge 3 maggio 1982, n. 203.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi del comma 1, cessano di avere efficacia le disposizioni concernenti la valutazione dei beni di proprietà dell'ARSIAL contenute nella deliberazione del Consiglio regionale n. 485 del 16 dicembre 1998.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**



*re*

ART. 29

(Promozione della costituzione di una società per azioni  
per lo sviluppo agricolo del Lazio)

1. La Regione promuove la costituzione di una società per azioni per lo sviluppo agricolo del Lazio.


2. A tale fine, l'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. - prevede, nell'ambito delle attività inserite nel programma triennale degli interventi previsto dall'articolo 24, comma 8, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, la costituzione della società di cui al comma 1, ai sensi dello stesso articolo 24, comma 3, lettera a), alla quale possono partecipare, oltre all'Agenzia:

- a) gli enti locali;
- b) gli istituti di credito;
- c) le organizzazioni professionali agricole del Lazio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Per la costituzione della società di cui al comma 1, l'Agenzia utilizza il fondo di rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio istituito dall'articolo 24, comma 7, della l.r. 6/1999 a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto prevedano:


- a) che l'Agenzia abbia la titolarità delle azioni in misura non inferiore al 51 per cento del capitale sociale, da mantenere anche in caso di aumento del capitale stesso;
- b) che l'oggetto sociale:
  - 1) favorisca l'accesso al credito agli operatori del settore agricolo del Lazio riducendo i tempi ed i costi di erogazione del credito agli operatori medesimi;

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**



(segue articolo 29)

- 2) presti assistenza finanziaria, anche per gli aspetti tecnici ed organizzativi connessi, agli operatori del settore agricolo che presentino piani di sviluppo;
- 3) elabori piani di promozione delle potenzialità inerenti alla localizzazione di iniziative imprenditoriali con l'obiettivo di favorire nuovi investimenti;
- 4) operi per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola del Lazio.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## ART. 30

(Snellimento delle procedure)

1. Al fine di accelerare le procedure per l'accesso agli aiuti previsti dalla presente legge, possono essere stipulate apposite convenzioni tra la pubblica amministrazione e società, enti o organizzazioni in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi e di provata esperienza nel campo agricolo, che operino in tutte le province della Regione ed almeno nel 60 per cento dei comuni per ogni provincia.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 hanno per oggetto l'attività di assistenza procedimentale, che consiste, in particolare, nelle seguenti attività:

- a) assicurare ogni utile indicazione in ordine agli interventi di sostegno pubblico;
- b) collaborare con gli interessati nella predisposizione delle istanze e nella eventuale attività progettuale;
- c) assistere gli interessati nel reperimento e nell'acquisizione della documentazione necessaria;
- d) partecipare, su delega degli interessati, al procedimento amministrativo, ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57.


3. Ferma restando la concessione degli aiuti previsti dalla presente legge da parte della competente pubblica amministrazione, per lo svolgimento della relativa attività di istruttoria e di erogazione possono essere, altresì, stipulate apposite convenzioni tra l'amministrazione stessa e società ed enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, selezionati nel rispetto delle procedure disciplinate dalla vigente normativa in materia.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(segue articolo 30)

4. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 sono stabiliti i contenuti fondamentali delle convenzioni di cui al comma 3.

5. E' istituita l'anagrafe regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali, relativa a tutte le aziende riferite a persone fisiche e giuridiche, nonché alle imprese, identificate dal codice fiscale, esercenti attività in materia agro-alimentare e forestale, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione regionale o locale. L'anagrafe delle imprese è strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale, coordinato con il registro delle imprese tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'anagrafe delle imprese è organizzata con deliberazione della Giunta regionale e costituisce sottosistema del sistema informativo agricolo nazionale ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 31

(Cumulo degli aiuti)

1. Gli aiuti di cui alla presente legge sono cumulabili con altri regimi di aiuto previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente nei limiti dei massimali di investimento ammissibili a finanziamento e delle entità degli aiuti.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


ART. 32

(Efficacia differita)

1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è differita alla data di entrata in vigore dei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5 e sempreché la Commissione europea autorizzi i singoli aiuti previsti.

2. I piani ed i programmi diversi da quelli cofinanziati dall'Unione europea e dallo Stato, relativi agli aiuti previsti dalla presente legge e vigenti alla data di entrata in vigore della stessa, cessano la loro validità dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 5, fatti salvi i procedimenti in corso.

3. In deroga a quanto stabilito al comma 2, in sede di prima applicazione della presente legge gli aiuti di cui agli articoli 22 e 23 sono concessi in attuazione, rispettivamente, del programma regionale triennale di ricerca agricola, agroambientale, agroalimentare, ed agroindustriale e del programma regionale annuale strategico metodologico delle iniziative promozionali dei prodotti agricoli, fino alle relative scadenze.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 33

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è stabilito il seguente piano finanziario per anno:


-	2001	eur	7.000.000
-	2002	“	15.000000
-	2003	“	18.000.000
-	2004	“	20.000.000
-	2005	“	20.000.000
-	2006	“	20.000.000

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate per ciascun anno:

- a) l'80 % per gli aiuti in conto capitale e sono iscritti intermini di competenza e di cassa al capitolo n. .... che si istituisce con la seguente denominazione “Aiuti in conto capitale per gli interventi previsti dalla Legge regionale “Interventi per la modernizzazione e lo sviluppo del settore agricolo”;
- b) il 20% per gli aiuti in conto interessi sui mutui contratti per gli interventi previsti dalla presente legge e sono iscritti al capitolo n. .... che si istituisce con la seguente denominazione “Concorso negli interessi sui mutui contratti ai sensi della l.r. “Interventi per la modernizzazione e lo sviluppo del settore agricolo”.


3. La Regione ripartisce le somme di cui ai commi 1 e 2 tra gli aiuti previsti dalla presente legge e le assegna secondo le modalità previste dalla legge regionale

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



(segue articolo 33)

6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modificazioni.

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*for*

ART. 34

(Clausola di sospensione)

1. Gli aiuti di cui alla presente legge sono concessi a condizione che siano autorizzati dalla Commissione europea a seguito della notifica del regolamento regionale di cui all'articolo 5 ed a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione.

  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


ART. 35

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 5, le disposizioni regionali concernenti il sostegno pubblico al settore agricolo in contrasto con la presente legge ed, in particolare:

- legge regionale. 17 settembre 1974, n. 46 (Provvidenze per il settore vitivinicolo);
- legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28 (Interventi per la zootecnia);
- legge regionale 3 novembre 1976, n. 53 (Attuazione del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, articoli 3 e 12, convertito in legge 23 aprile 1975, n. 125, recante disposizioni urgenti per il credito in agricoltura);
- legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7 (Prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura);
- legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10 (Interventi creditizi in agricoltura);
- legge regionale 6 settembre 1979, n. 69 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28. Interventi per la zootecnia);
- legge regionale 8 febbraio 1980, n. 12 (Interventi nel settore della produzione ortoflorofrutticola);
- legge regionale 20 maggio 1980, n. 37 (Interventi nel settore dell'olivicoltura);
- legge regionale 2 giugno 1980, n. 47 (Attuazione nella Regione Lazio dell'articolo 14 della legge n. 984 del 1977 "Interventi nel settore della vitivinicoltura");


**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**



(segue articolo 35)

- legge regionale 11 maggio 1984, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1979, n. 69 , concernente : "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28:"Interventi per la zootecnia");
- legge regionale 17 settembre 1984, n. 60 (Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978 n. 674);
- legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo);
- legge regionale 2 giugno 1988, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 60, concernente: "Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni.. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674);
- legge regionale 21 novembre 1988, n. 75 (Norme per l'incremento e il potenziamento dell'apicoltura laziale);
- legge regionale 17 luglio 1989, n. 44 (Interventi a favore dello sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice e della ricomposizione fondiaria);
- legge regionale 21 giugno 1990, n. 81 (Interventi finanziari della Regione per le infrastrutture nelle zone rurali, delegazioni di funzioni alle provincie);
- legge regionale 31 ottobre 1994, n. 52, (Interventi a favore della cooperazione agricola e delle aziende agricole per il consolidamento delle passività onerose);

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



(segue articolo 35)

- legge regionale 29 aprile 1996, n. 13 (Modificazioni della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 52, concernente: " Interventi a favore della cooperazione agricola e delle aziende agricole per il consolidamento delle passività onerose");
- articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997);
- articolo 94 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999).

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE